



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza
Viale Resistenza n. 2 - 29010 Sarmato - Piacenza
Tel. 0523.887827 fax 0523.887784
e-mail: sindaco@comune.sarmato.pc.it

Spett.le

APIS PC1 Società Agricola s.r.l.

Vicolo del Bersaglio n. 30

39100 BOLZANO (BZ)

apispc1@pec.it

Spett.le

SNAM RETE GAS S.p.A.

Via Cesare Zavattini n. 3

20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

distrettonord@pec.snam.it

lavorinord@pec.snam.it

c.a. geom. Marco Cornalba

e, per conoscenza

Spett.li

ARPAE

Servizio Autorizzazione e Concessioni

aoppc@cert.arpa.emr.it

PREFETTURA DI PIACENZA

c.a. Ill.mo prefetto Paolo Giuseppe Alfredo Ponta

protocollo.prefpc@pec.interno.it

PROVINCIA DI PIACENZA

29121 PIACENZA

provpc@cert.provincia.pc.it

ARPAE - APA Ovest

Servizio Territoriale PC

aoppc@cert.arpa.emr.it

Responsabile Urbanistica – Settore Tecnico

Comune di Sarmato

urbanistica@comune.sarmato.pc.it

ARPAE - Direzione Tecnica Servizio Gestione Demanio Idrico

c.a. Colla Tiziana

dirgen@cert.arpa.emr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

29121 PIACENZA

protocollounico@pec.ausl.pc.it

Ministero della Cultura

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Parma e Piacenza - 43121 PARMA

sabap-pr@pec.cultura.gov.it

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica,
di Radiodiffusione e Postali – Ispettorato Territoriale Emilia Romagna
40121 BOLOGNA
dgsceerp.div14.ispemr@pec.mise.gov.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza
29121 PIACENZA
com.piacenza@cert.vigilfuoco.it

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) - Ufficio nazionale minerario
per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) - Sezione UNMIG dell'Italia
Settentrionale - Divisione VI - 40125 BOLOGNA
unmig.bologna@pec.mase.gov.it

- Ministero della Difesa**
- Ufficio Centrale del Demanio e del Patrimonio – (PATRIDIFE)
patridife@postacert.difesa.it
 - Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”
40123 BOLOGNA
cdo_rfc_emilia_rom@postacert.difesa.it

Comando Marittimo Nord (MARINANORD)
Ufficio Infrastrutture e Demanio
19100 LA SPEZIA
marina.nord@postacert.difesa.it

Aeronautica Militare
Comando 1^a Regione Aerea Reparto Territorio e
Patrimonio - Ufficio Servitù Militari
20129 MILANO
aeroregione1@postacert.difesa.it

**Agenzia Regionale per La Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile** - Serv. Sicurezza Territoriale e
Protezione Civile Piacenza
29121 PIACENZA
stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

Consorzio di Bonifica di Piacenza
29122 PIACENZA
cbpiacenza@pec.it

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna
Servizi Idrici e Rifiuti
dgatersir@pec.atersir.emr.it

**Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia
Occidentale**
c/o Unione Montana Appennino Parma Est
43013 Langhirano (PR)
protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

RFI - Direzione Opera va Infrastrutture Territoriale
20019 Milano (MI)
rfi-dpr-dtp.mi.it@pec.rfi.it

ANAS S.p.A.
Struttura territoriale Emilia Romagna

anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

Infrastrutture e Re Italia - Area Centro Nord
Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Ditta “APIS PC1 Società Agricola S.r.l.. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) - Modifica impianto di produzione biometano “APIS PC1 Società Agricola S.r.l.” in Comune di Sarmato (PC) con contestuale modifica dell’AUA. Conferenza semplificata ai sensi dell’art. 14-bis della Legge n. 241/1990. **Determinazione di conclusione negativa della conferenza e rigetto della domanda. Provvedimento di diniego.**

Premesso che :

1. In data 9 giugno 2025, protocollo di ricevimento n. 5167, veniva presentata da parte del Sig. Sinha Thomas, nato a Bolzano in data 16.02.1977, in qualità di legale rappresentante della società APIS PC1 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. con sede in Bolzano, Via Gianni Brida n. 4 – partita IVA 03184010217 – Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 190/2024, per la modifica dell’impianto di produzione biometano “APIS PC1 Società Agricola S.r.l.”, con contestuale modifica dell’AUA, previsto in Comune di Sarmato (PC) ed autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024 della SAC dell’ARPAE di Piacenza;
2. Le varianti proposte riguardano la “Modifica della ricetta di alimentazione delle biomasse in ingresso (quantitativo massimo biomasse in ingresso invariato e produzione di biometano invariata), modifica n. digestori, riduzione volumetria stoccaggio digestato solido, realizzazione bunker di alimentazione e stoccaggio biomasse, realizzazione unico biofiltro, sostituzione copertura per balloni paglia con telo in PVC, spostamento area tecnologica ed altre componenti di impianto per ottimizzazione degli spazi di gestione”, da eseguirsi sull’impianto come autorizzato e da realizzarsi sull’area sita in Sarmato, Via Emilia Piacentina snc, catastalmente individuata al Catasto Terreni al foglio n. 23 mappali nn. 1, 2, 3 e 27;
3. La modifica proposta con la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) consta dei seguenti elaborati come elencati dalla Ditta APIS PC 1:

TAVOLE	
Nr.	Contenuto
PC1-T-04a	Schema flussi di processo (dettaglio)_REV1
PC1-T-05A	Planimetria generale impianto_nuovo Layout
PC1-T-05B	Planimetria generale impianto_Tavola di confronto autorizzato Vs Modificato
PC1-T-06	Sezioni impianto_Rev4
PC1-T-11	Digestore_Rev1
PC1-T-12	Post-digestore_Rev1
PC1-T-13	Vasca di stoccaggio_Rev1
PC1-T-14	Palazzina uffici_rev2
PC1-T-15A	Nuovo sistema di Alimentazione e stoccaggio sottoprodotti - BUNKER
PC1-T-15B	Nuovo sistema di Alimentazione e stoccaggio sottoprodotti - BUNKER
PC1-T-17A	Impianto di separazione e stoccaggio digestato_R5
PC1-T-17B	Impianto di separazione e stoccaggio digestato_R5
PC1-T-17C	Impianto di separazione e stoccaggio digestato_R5
PC1-T-28	Rete acque reflue, approvvigionamento idrico_Rev4
PC1-T-29	Linee biogas, biometano, gas naturale_R2

PC1-T-33	Superfici pavimentate_R3
PC1-T-42	Nuovo biofiltro
PC1-T-48	Linee digestato e alimentazione_Rev2
PC1-T-66	Tavola di Unione Reti Acque
PC1-T-68	Vasca Raccolta percolato
PC1-T-69	Punti di emissione e scarichi

RELAZIONI

Nr.	Contenuto
PC1-REL-31	Relazione tecnico agronomica_rev2
PC1-REL-38	Nuova Simulazione di Impatto Odorigeno_rev2
PC1-REL-39	Relazione Descrittiva Modifiche impiantistiche

ISTANZE/DOMANDE/RICHIESTE

Nr.	Contenuto
1	Elenco elaborati_rev6
16	Istanza di AUA_rev4
48	Asseverazione
49	Procura Speciale
50	Oneri istruttori
51	Dichiarazione impatto acustico
52	Determina di Au
53	Parere VVF

4. Con nota del 13.06.2025, prot. n. 5334, successivamente integrata in data 25.06.2025 con ulteriore prot. n. 5751, il Comune di Sarmato ha convocato la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, come previsto all'art. 8 – comma 8 – D.L.vo n. 190/2024, rendendo disponibile a tutti i partecipanti la documentazione presentata ed invitando le amministrazioni coinvolte ad inviare gli atti e/o le determinazioni di rispettiva competenza;
5. La Ditta APIS PC1 ha volontariamente integrato la documentazione sopra elencata a corredo della PAS in data 19.06.2025 (protocollo di ricevimento n. 5493), con i seguenti elaborati:
 - “Modulo integrazione documentale”;
 - “Planimetria di confronto configurazione di progetto autorizzata e modifica in progetto”;
6. Con nota protocollo n. 5751 del 25.06.2025, il Comune di Sarmato ha trasmesso agli Enti l'ulteriore documentazione inoltrata da APIS PC1 chiedendo, alla stessa Ditta, integrazioni documentali – con sospensione dei termini – al fine di definire la natura delle modifiche proposte con P.A.S.;
7. In esito alla convocazione della Conferenza di Servizi, sono pervenute le seguenti richieste di integrazione documentale, tutte ricevute anche dalla Ditta in indirizzo, e precisamente:
 - Comune di Sarmato – Ufficio Urbanistica ed Edilizia – prot. n. 5830 del 26.06.2025;
 - Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpa di Piacenza – prot. comunale n. 6008 del 02.07.2025 (comprensiva dei contributi del Servizio Territoriale dell'Arpa di Piacenza resi con nota prot. n. 0118313.I in data 01.07.2025);
 - Consorzio di Bonifica di Piacenza – prot. comunale n. 5776 del 26.06.2025;
 - Agenzia Territoriale Regione Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) – prot. comunale n. 5780 del 26.06.2025;
 - Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e urbanistica, sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali – prot. comunale n. 6584 del 18.07.2025;
 - Azienda Sanità Unitaria Locale di Piacenza – prot. comunale n. 6640 del 21.07.2025;

- Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza – prot. comunale n. 6691 del 23.07.2025;
8. Il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Comando provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza – con provvedimento prot. n. U.0008970 del 08.07.2025 (prot. comunale n. 6319 del 10.07.2025), inviato direttamente anche alla Ditta APIS PC1, a conclusione dell'istruttoria di competenza, ha stabilito che risulta necessario *“presentare, ai fini della prevenzione incendi, nuova istanza di valutazione progetto con riferimento al Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i.”*;
9. La Ditta APIS PC1 ha quindi prodotto:
- documentazione in data 18.07.2025, protocolli di ricevimento nn. 6611 e 6612 del 19.07.2025, a riscontro delle richieste inoltrate da Comune di Sarmato, Arpae e Consorzio di Bonifica,
 - documentazione in data 22.07.2025, protocollo di ricevimento n. 6660 del 22.07.2025, a parziale correzione ed integrazione di quanto inoltrato in data 18 luglio 2025 (vedi sopra),
 - documentazione in data 01.08.2025, protocollo di ricevimento n. 7043 del 02.08.2025, a riscontro delle richieste inoltrate da Ausl, Provincia di Piacenza e Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
10. Il Comune di Sarmato con note prot. nn. 6635 del 21.07.2025, 6690 del 23.07.2025 e 7087 del 04.08.2025, ha provveduto puntualmente ad inoltrare le integrazioni documentali prodotte dalla Ditta APIS PC1 a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento per il completamento dell'istruttoria e/o dei rispettivi endoprocedimenti di competenza;
11. Il Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota prot. 8960 del 25.07.2025 ha reso, nell'ambito della modifica all'AUA, parere favorevole con prescrizioni per lo scarico delle acque reflue di prima pioggia in rete idrica di bonifica;
12. con DET-AMB-2025-4472 dell'1.08.2025, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae Piacenza ha disposto *“il diniego alla realizzazione dell'intervento di modifica al progetto di costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di biometano da ubicare in Comune di Sarmato (PC), Via Emilia Piacentina, nell'ambito della Procedura Abilitativa semplificata (PAS) presentata al Comune di Sarmato dalla ditta “APIS PC 1 SOCIETA' AGRICOLA SRL”, C.F. 03184010217 - sede legale in Bolzano, Vicolo del Bersaglio n. 30 ed oggetto della Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. n. 5334 del 13/06/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 107345 di pari data, per quanto di competenza relativamente alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - già rilasciata con Autorizzazione Unica ex art. 12, D.Lgs. 387/2003, n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024”*;
13. Il Responsabile del Servizio Urbanistica – Ambiente – Polizia Locale, pur non entrando nel merito del procedimento in corso e nella valutazione delle matrici ambientali, con proprio parere prot. 7079 del 04.08.2025 ha preso atto della Relazione di analisi documentale resa dal CRPA (consulente tecnico dell'Ente), evidenziando l'impossibilità di rilasciare, al momento, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. in mancanza del parere vincolante della competente Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
14. Con determinazione di conclusione negativa con effetto di comunicazione di preavviso di diniego ex art 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Comune di Sarmato con nota 04.08.2025, prot. n. 7088, ha comunicato alla Ditta APIS PC 1 (e p.c. a tutte le amministrazioni coinvolte) che si *“prefigura il diniego della Procedura Abilitativa Semplificata e della modifica non sostanziale dell'AUA, assegnando a codesta Ditta il termine di 10 gg. dal ricevimento del presente atto per la*

presentazione, in forma scritta, di eventuali osservazioni, se del caso corredate da documenti a supporto dell'eventuale infondatezza nel merito dei formulati rilievi e non già a modifica della documentazione presentata poiché continue integrazioni/modifiche documentali risultano incompatibili con i brevi termini di definizione del procedimento”;

15. Con nota 14.08.2025 “OSSERVAZIONI ai sensi dell’art. 10bis L. 241/1990”, protocollo di ricevimento n. 7375 del 14.08.2025, la Ditta APIS PC1 ha inoltrato le proprie controdeduzioni producendo la versione aggiornata dei documenti evidenziati in colore giallo con la seguente definitiva composizione degli elaborati della PAS:

TAVOLE	
Nr.	Contenuto
PC1-T-04a	Schema flussi di processo (dettaglio)_REV1
PC1-T-05A	Planimetria generale impianto_nuovo Layout_Rev2
PC1-T-05B	Planimetria generale impianto_Tavola di confronto autorizzato Vs Modificato_rev1
PC1-T-06	Sezioni impianto_Rev6
PC1-T-08	Fotoinserimenti_Rev3
PC1-T-09	Mitigazioni ambientali_Rev3
PC1-T-11	Digestore_Rev2
PC1-T-12	Post-digestore_Rev2
PC1-T-13	Vasca di stoccaggio_Rev2
PC1-T-14	Palazzina uffici_rev3
PC1-T-15A	Nuovo sistema di Alimentazione e stoccaggio sottoprodotti - BUNKER
PC1-T-15B	Nuovo sistema di Alimentazione e stoccaggio sottoprodotti - BUNKER
PC1-T-17A	Impianto di separazione e stoccaggio digestato_R6
PC1-T-17B	Impianto di separazione e stoccaggio digestato_R5
PC1-T-17C	Impianto di separazione e stoccaggio digestato_R5
PC1-T-28	Rete acque reflue, approvvigionamento idrico_Rev5
PC1-T-29	Linee biogas, biometano, gas naturale_R3
PC1-T-33	Superfici pavimentate_R4
PC1-T-42	Nuovo biofiltro
PC1-T-44	Calcolo volumi e superfici_R3
PC1-T-46	Vasca di prima pioggia_R1
PC1-T-48	Linee digestato e alimentazione_Rev3
PC1-T-66	Tavola di Unione Reti Acque_Rev3
PC1-T-68	Vasca Raccolta percolato
PC1-T-69	Punti di emissione e scarichi_Rev3

RELAZIONI	
Nr.	Contenuto
PC1-REL-10	Relazione paesaggistica_rev2
PC1-REL-17	Relazione idraulica_rev4
PC1-REL-22	Piano del traffico e dei flussi veicolari_rev2
PC1-REL-31	Relazione tecnico agronomica_rev2
PC1-REL-38	Nuova Simulazione di Impatto Odorigeno_rev2
PC1-REL-39	Relazione Descrittiva Modifiche impiantistiche
PC1-REL-40	Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale

ISTANZE/DOMANDE/RICHIESTE	
Nr.	Contenuto
PC1-DOC-01	Elenco elaborati_rev9
PC1-DOC-16	Istanza di AUA_rev4
PC1-DOC-48	Asseverazione
PC1-DOC-49	Procura Speciale
PC1-DOC-50	Oneri istruttori
PC1-DOC-51	Dichiarazione impatto acustico
PC1-DOC-52	Determina di Au

PC1-DOC-53	Parere VVF
PC1-DOC-54	Odorigene insilati
PC1-DOC-55	LOI PAS
PC1-DOC-56	LOI RIASSUNTO
PC1-DOC-57	Istanza Variante Paesaggistica
PC1-DOC-58	Risposta Integrazioni PAS
PC1-DOC-59	Risposta Integrazioni PAS_Rev1
PC1-DOC-60	Risposta Art. 10 BIS PAS
In giallo i documenti REVISIONATI	

In sintesi la Ditta ha affermato che:

- la definizione di variazioni sostanziali sarebbe stata superata e non sussisterebbero variazioni significative delle matrici acqua, aria e suolo;
- talune richieste di integrazione documentali formulate dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi sarebbero state tardive ma comunque ugualmente riscontrate dall'istante;
- il parere dei VV.F. non risulta trasmesso dal Comune poiché comunicato direttamente dal Comando dei VV.F.

La medesima Ditta ha inoltre introdotto modifiche ed integrazioni al layout ed agli elaborati di progetto per sopperire alle incongruenze e/o carenze documentali contestate dal Comune con il preavviso di diniego di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990. In sintesi relativamente:

- agli stoccaggi per il digestato chiarificato e il digestato solido separato che non garantiscono, rispettivamente, il rispetto dei tempi minimi e la idonea modalità di conservazione del digestato ai fini del corretto utilizzo agronomico, la Ditta ha provveduto alla modifica del Layout con l'inserimento di una ulteriore vasca di stoccaggio del digestato liquido nello spazio già disponibile a fianco della vasca del digestato liquido già prevista, la rimodulazione delle dimensioni del capannone del digestato solido a parità di volume di aria trattata. Sono state conseguentemente aggiornate/integrate la "Planimetria generale (PC1-T-05A)" e la "Planimetria generale impianto nuovo (Layout_Rev2)" con relative "Sezioni impianto (PC1-T-06_Sezioni impianto_Rev6)";
- all'utilizzo nel processo di acqua aggiuntiva da pozzo che potrebbe influire sulla capacità di contenimento dei Post digestori e della vasca di stoccaggio finale, la Ditta ha fornito calcoli aggiornati, confermando che non verranno utilizzati nel processo durante la normale operatività di impianto i collegamenti previsti tra "la vasca di miscelazione e il pozzo e la vasca di laminazione" in quanto collegamenti di emergenza;
- ai tempi di ritenzione delle fasi di digestione attiva, di post digestione e di stoccaggio ed all'eventuale incremento di emissioni dovute alla riduzione dei tempi di ritenzione/stoccaggio, la Ditta ha integrato il progetto con l'inserimento di una seconda vasca di stoccaggio del digestato liquido, identica a quella già presente, ed aggiornato la tabella per il calcolo del periodo di stoccaggio del digestato liquido, , affermando che è stato possibile ridurre il tempo di ritenzione idraulico complessivo della fase di digestione anaerobica perché, nel progetto di variante, biomasse quali paglia di grano e stocchi di mais sono state ridotte a favore di un maggior utilizzo di reflui zootecnici;
- alla realizzazione ed alla natura della vasca di accumulo dei colaticci, che era prevista lungo la linea di raccolta delle acque meteoriche, la Ditta conferma la realizzazione della vasca interrata per la raccolta dei percolati di dimensioni pari a quella autorizzata, ossia 200 m³ di stoccaggio utile;
- alle modalità di caricamento delle biomasse/effluenti liquidi e palabili ed alle complementari richieste di ripresentare gli elaborati grafici denominati SAR-CIV-T-009 e PI-DG-001 e di

- correggere le incongruenze rilevate sulla tavola PI-DG-002, la Ditta ribadisce che non verranno utilizzati nel processo durante la normale operatività di impianto i collegamenti previsti tra la “vasca di miscelazione e il pozzo e la vasca di laminazione” in quanto collegamenti di emergenza;
- alla variazione dell'efficienza dell'impianto di separazione, che non risulta sostituito rispetto a quello autorizzato, ovvero alla necessità di rivalutare la riduzione dell'area dedicata allo stoccaggio del materiale solido separato, la Ditta ha provveduto a ridimensionare il capannone rispettando il limite di 3,5 m per l'altezza del cumulo (tavola PC1-T-17A_Impianto di separazione e stoccaggio digestato_R6);
 - alla modifica della dieta che prevede di acquisire un quantitativo superiore di effluenti zootecnici provenienti dagli allevamenti avicoli, che ora è definito come “lettieria avicola” e non “pollina”, la Ditta, richiamando quanto asserito nel procedimento per il rilascio dell'AU, rinvia l'esibizione dei contratti di fornitura e, conseguentemente, delle caratteristiche chimico fisiche e del contenuto di azoto, all'avvio dell'impianto;
 - alla richiesta di presentare i pre-contratti di fornitura degli effluenti zootecnici, riportanti i quantitativi indicati nella dieta proposta, la Ditta conferma la sottoscrizione di lettere di intenti con intermediari;
 - alla richiesta di chiarire il valore di portata del biofiltro di cui all'emissione E7, la Ditta conferma la presenza del camino come da AU (Autorizzazione Unica) e provvede all'aggiornamento degli elaborati grafici (tavole aggiornate PC1-T-69_Rev3 e PC1-T-06 rev6);
 - alla richiesta di verificare la volumetria totale dei locali da aspirare (dichiarata pari a 10.000 m³) e all'esigenza di verificare il calcolo del tempo di contatto ed il calcolo delle emissioni odorigene di cui all'elaborato PC1-REL-38, la Ditta fornisce chiarimenti tecnici sul c.d. “bunker” e sui volumi di aspirazione concludendo per il corretto il dimensionamento del biofiltro proposto.
16. Con la medesima nota del 14.08.2025 (protocollo di ricevimento n. 7375/2025), la Ditta APIS PC 1 ha inoltre prodotto nuova istanza per la Valutazione del progetto di prevenzione incendi, riscontrando quanto determinato dal Comando provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza con provvedimento prot. n. U.0008970 del 08.07.2025;
17. Agli effetti dell'art. 14-bis, comma 5, della Legge n. 241/1990, il Comune di Sarmato con nota 20.08.2025, prot. n. 7462, ha trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione inoltrata da APIS PC1 in data 14.08.2025;
18. Con nota prot. n. 0151612.U del 26.08.2025, protocollo n. 7628 del 27.08.2025, avente ad oggetto “Conferenza dei Servizi indetta da codesto Comune con nota prot. n. 5334 del 13/06/2025, acquisita al prot. Arpae n. 107345 in pari data, per Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) – Impianto produzione biometano “APIS PC1 Società Agricola S.r.l.” in Comune di Sarmato (PC) comprensiva di modifica non sostanziale di AUA presentata dalla ditta “APIS PC1 Società Agricola S.r.l.”. Valutazione delle osservazioni trasmesse dal proponente a seguito di preavviso di diniego ex art. 10-bis, L. 241/1990”, nell'ambito del procedimento di competenza per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – compresa nell'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, rilasciata con DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024, Arpae di Piacenza ha confermato la propria contrarietà all'intervento di modifica affermando: “1. il mancato accoglimento delle osservazioni trasmesse dalla Società proponente in data 14/08/2025, assunte al protocollo di codesto Comune n. 7375 in pari data e inoltrate con nota prot. n. 7462 del 20/08/2025 (prot. Arpae n. 148813 di pari data); 2. la conseguente conferma del provvedimento n. DET-AMB-2025-4472 del 01/08/2025 di diniego alla realizzazione

dell'intervento di modifica al progetto di costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di biometano da ubicare in Comune di Sarmato (PC), Via Emilia Piacentina, nell'ambito della Procedura Abilitativa semplificata (PAS) presentata al Comune di Sarmato dalla ditta "APIS PC 1 SOCIETA' AGRICOLA SRL", C.F. 03184010217 - sede legale in Bolzano, Vicolo del Bersaglio n. 30 ed oggetto della Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. n. 5334 del 13/06/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 107345 di pari data ... omissis...";

19. Con nota prot. n. 0106239 del 28.08.2025, protocollo n. 7687 del 28.08.2025, recante ad oggetto "Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) – Impianto produzione biometano "APIS PC1 Società Agricola S.r.l." in Comune di Sarmato (PC). Parere", il Dipartimento di Igiene Pubblica dell'Ausl di Piacenza, ha concluso ritenendo che *"le modifiche impiantistiche in progetto e le conseguenti ripercussioni sul risultato della simulazione modellistica relativa alle emissioni odorigene non possano garantire il rispetto della soglia di accettabilità di 1 UO/m³ e considerata la presenza nelle immediate vicinanze di edifici ad uso residenziali, non si può escludere il superamento della soglia di accettabilità e l'esposizione della popolazione a esalazioni che possono costituire pericolo, danno o molestia alle persone"*;
20. La relazione tecnica redatta da CRPA, assunta al protocollo n. 7759 del 02.09.2025, come confermato dal Comune di Sarmato a firma del Responsabile del Servizio con nota in pari data prot. 7772, ha evidenziato che:
 - verificati i calcoli, a partire dai dati di partenza forniti dal proponente, *"risulta una incongruenza nel quantitativo di biogas prodotto in termini di peso ed utilizzato nel bilancio di massa che, di conseguenza, influisce sul calcolo del quantitativo di digestato liquido allo stoccaggio e quindi sul rispetto del tempo di stoccaggio del digestato. I dati forniti dal proponente indicano una produzione di 18175 t/anno di biogas (v. PC1-T-04a_Schema flussi di processo (dettaglio)_REV1 (1)) mentre i calcoli effettuati, sempre utilizzando dati di partenza del proponente, portano ad una produzione di 12438 t/anno di biogas. Ne consegue che il quantitativo di digestato da considerare per lo stoccaggio non è la somma di 65 di digestato chiarificato + 9,84 t/giorno di acque ma è la somma di 77,68 t/giorno di digestato chiarificato + 9,84 t/giorno di acque, che determina una ritenzione di stoccaggio pari a 164 giorni (considerando anche l'uso dei post-fermentatori) che è inferiore ai 180 giorni minimi previsti dall'art. 12 del Regolamento Regionale n. 2/2024"*;
 - dalla valutazione dei dati forniti dalla Ditta (v. Apis PC1-DOC 56_LOI RIASSUNTO) è stata calcolata la distanza degli allevamenti o della sede degli intermediari fornitori di effluenti zootecnici rispetto all'impianto di digestione anaerobica. Da questa valutazione 16300 t/anno su 50100 t/anno di effluenti indicati nella tabella di alimentazione oggetto di variante potrebbero provenire da una distanza non superiore a 5-10 km ma essi rappresentano solo il 33% in peso, e non la prevalenza del quantitativo, come invece indicato in prescrizione del progetto precedentemente autorizzato (n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024). In particolare, si evidenzia che letame bovino e lettiera avicola provengono prevalentemente da allevamenti posti a distanza superiore a 5/10 km dall'impianto.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, quale parte integrante delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi inerente alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), alla contestuale modifica dell'AUA ed agli altri connessi titoli abilitativi, per la variazione dell'impianto di produzione biometano "APIS PC1 Società Agricola S.r.l." in Comune di Sarmato (PC), **non risultano superati i motivi ostativi di cui alla Determinazione conclusiva di diniego con effetto di preavviso ai sensi dell'art. 10-bis del D.Lgs. n. 241/1990**, in quanto:

- A. Non risulta pervenuto il nuovo parere dei VV.F. (che in realtà avrebbe dovuto sussistere prima della prestazione della domanda o essere richiesto nell'ambito della Conferenza di Servizi) con le connesse conseguenze in relazione ai tempi del procedimento in coerenza con quanto previsto dall'art. 14 L. n. 241/90. L'inoltro della nuova domanda di valutazione preventiva del progetto, peraltro, evidenzia l'inconsistenza di quanto lamentato dalla Ditta: "alcune richieste di integrazioni (ad esempio dei Vigili del Fuoco) non sono neanche state trasmesse per il tramite dell'Autorità competente" poiché l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo. L'elaborazione e l'inoltro della nuova istanza esprime la chiara consapevolezza che la Ditta, da subito, ha avuto in merito al provvedimento negativo reso dai Vigili del Fuoco.
- B. Nessuna risposta è stata fornita relativamente alla violazione dei termini di cui all'art. 8, comma 6 ed 8, lett. a) D. L.vo n. 190/2024 per la presentazione delle integrazioni richieste con comunale nota protocollo n. 5751 del 25.06.2025, considerando che la norma, in coerenza con la volontà sollecitatoria e le esigenze di speditezza volute dal legislatore, prevede espressamente che il mancato tempestivo deposito delle integrazioni vale quale rinuncia alla variante, con la conseguenza che all'Autorità competente non resta che prendere atto dell'intervenuta rinuncia ex lege, fermo il diritto alla relativa riproposizione nelle forme e modi di legge.
- C. La ditta non ha fornito adeguati chiarimenti relativamente alla distanza degli allevamenti da cui dovranno provenire gli effluenti zootecnici non dimostrando il rispetto della prescrizione contenuta nell'AU ex art. 12 D.LLgs. n. 387/2003 con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024 della SAC dell'ARPAE di Piacenza (prescrizione VI. Paragrafo "Utilizzazione agronomica del digestato") ovvero che "gli effluenti zootecnici dovranno provenire prevalentemente da allevamenti posti a distanza non superiore a 5/10 km dall'impianto"; il richiamo della Ditta alla "normativa vigente (DM 7 agosto 2024, che aggiorna le disposizioni del decreto ministeriale 14 novembre 2019, ai sensi dall'art. 42, comma 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)" che "riconosce tra gli operatori economici, ai fini della certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, anche i soggetti che, pur non essendo produttori diretti, si occupano della commercializzazione delle matrici", infatti non soddisfa e risulta inconferente rispetto alla prescrizione contenuta nell'Autorizzazione Unica, tesa a limitare gli effetti sulle matrici ambientali direttamente e/o indirettamente (aria e rumore) indotti dall'approvvigionamento del materiale. Al proposito si ricorda che l'art. 8, comma 4, lett. b), del D.L.vo n. 190/2024, prevede espressamente che in sede di PAS il richiedente presenti non già lettere di intenti bensì la documentazione relativa alla disponibilità della risorsa interessata dagli interventi ("nonché della correlata documentazione"). Tale obbligo di legge non risulta ottemperato.
- D. Non risultano superate le criticità acclamate ai punti 7, 8 e 16 della relazione tecnica Arpae Territoriale prot. n. 136442/2025, già richiamata nel provvedimento Arpae di Piacenza n. DET-AMB-2025-4472 del 01/08/2025 di espressione contraria alla modifica non sostanziale dell'AUA. Nello specifico, con la citata nota prot. n. 0151612.U del 26.08.2025, il cui contenuto si condivide, Arpae di Piacenza motiva come segue la conferma della propria valutazione negativa alla modifica dell'AUA:
- "Con riferimento ai punti 7 e 8, relativi all'area di stoccaggio del materiale solido separato, la ditta ha proposto una modifica del progetto consistente in un ridimensionamento del capannone, mantenendone invariato il volume. Si evidenzia tuttavia che, posto che il

volume di digestato solido stoccabile (nell'ipotesi di un'altezza massima di 3,5 m e di una forma a parallelepipedo – quest'ultima, ipotesi improbabile) andrebbe ad occupare la quasi totalità della superficie dell'edificio preposto (indicato con il n. 21), anche nella nuova configurazione proposta non viene di fatto garantita la possibilità di procedere in sicurezza alla corretta esecuzione delle necessarie operazioni di movimentazione e rivoltamento del materiale stesso (ai sensi delle prescrizioni gestionali riportate nella D.G.R. n. 1495/2011 al punto "3.2 Misure gestionali": "lo stoccaggio del digestato separato solido dovrà essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli che pertanto dovranno essere di dimensioni contenute e periodicamente rivoltati"). Si evidenzia, altresì, a margine, che la stazione di separazione n. 20 riportata in tav PC1-T-69 rev. 2 risulta riportata con una configurazione/dimensioni differente da quanto rappresentato in tav. PC1-T-17. Le criticità rilevate nella precedente relazione tecnica relativamente alla conformità al Reg. reg. n. 2/2024 art. 9 non possono conseguentemente essere ritenute completamente superate."

- "Con riferimento al punto 16, relativo alle modalità e ai volumi di aspirazione afferenti al biofiltro, preso atto dei chiarimenti forniti dalla ditta, si ritiene che permangano alcune delle incongruenze rilevate sotto il profilo tecnico, in quanto:
 - la stima del volume lordo dell'edificio n. 21 da mantenere in depressione risulta sottostimata se si considera che vi saranno spazi liberi tra la copertura e la superficie del volume del digestato solido, con rilevanti ripercussioni sulla portata minima necessaria per garantire due ricambi orari per l'edificio in questione, che parrebbe quindi essere anch'essa sottodimensionata;
 - conseguentemente al punto precedente, una portata di aspirazione maggiore di 20.000 m³/h potrebbe avere ripercussioni sul corretto funzionamento dello scrubber nonché del biofiltro (in particolare per quanto attiene carico superficiale e tempo di contatto), per il quale nelle integrazioni prodotte acquisite al prot. Arpae n. 131357 del 21/7/2025 è stato indicato un volume di materiale filtrante pari a 280 m³ (volume che, peraltro, sembra inferiore a quello potenzialmente disponibile in base alle dimensioni del manufatto che conterrà il biofiltro, vedasi in particolare la tav. PC1-T-42);
 - un diverso valore di portata dell'emissione del biofiltro, nonché della relativa portata odorimetrica (U.O./s), può incidere sulla rappresentatività dello studio modellistico di ricaduta attualmente agli atti e riconfermato anche nelle ultime osservazioni trasmesse dalla ditta (PC1-REL-38 rev.2); si ritiene dunque che le indeterminanze della portata del biofiltro che derivano dal computo delle aree sottoposte ad aspirazione, a seguito delle modifiche richieste, non forniscano sufficienti garanzie del mantenimento della situazione di tutela delle abitazioni prossime all'impianto rispetto alla possibilità di superamento della soglia di accettabilità di 1 U.O./m³ indicata dal D.M. 309/2023, elemento già ritenuto determinante al fine dell'approvazione del progetto autorizzato con la DET-AMB-2024-6653";

Inoltre da parte dell'Arpae viene data evidenza dell'assenza di un'analisi degli effetti che potrebbero verificarsi sulle matrici con potenziali problematiche odorigene al verificarsi di uno "stoccaggio" tecnico temporaneo nei casi in cui non risulti possibile l'alimentazione immediata dei reflui zootecnici (di tipo "just in time").

La mancata approvazione della modifica dell'AUA costituisce impedimento al rilascio del chiesto provvedimento di efficacia della PAS.

- E. La documentazione prodotta dalla Ditta contiene un'errata determinazione dei tempi di ritenzione di stoccaggio che, correttamente rideterminata da CRPA, vengono quantificati in 164 giorni (considerando anche l'uso dei post-fermentatori) e, pertanto, inferiori ai 180 giorni minimi previsti dall'art. 12 del Regolamento Regionale n. 2/2024. Tale condizione è, di conseguenza, come già affermato da Arpae con provvedimento dell'1.08.2025, anche inadeguata a garantire lo standard gestionale prevista dalla D.G.R. RER n. 1495/2011 punto 3.1).
- F. I rilievi in ordine alla capacità produttiva della ditta Plaku Fatjion non hanno trovato adeguate risposte poiché in sede di osservazioni la ditta istante si è limitata ad affermare che sarà ampliato l'allevamento e saranno modificate le modalità di stabulazione, con ciò formulando dichiarazioni generiche non supportate da documentazione idonea a fornire anche solo un principio di prova relativamente alla fondatezza di tali asserzioni; ne consegue che se si tenesse conto della sola fornitura attuale di liquame bovino del suddetto allevamento, anche il quantitativo totale di liquame bovino previsto in tabella di alimentazione oggetto della richiesta di variante proverrebbe da allevamenti posti a distanza superiore a 5-10 km dall'impianto. Ciò comporta che non risulta provata la disponibilità della risorsa e la relativa provenienza nel rispetto delle distanze imposte dal provvedimento autorizzatorio.
- G. si ritiene la sussistenza di una modifica sostanziale delle matrici ambientali, il che esclude l'applicabilità del procedimento semplificato (posto che l'allegato B al D.L.vo n. 190/2024 ammette il procedimento semplificato solo se non vengono modificate le matrici interessate dalla già rilasciata autorizzazione, considerando che si ritiene siano state modificate in modo sostanziale (come ritenuto dal Comune di Sarmato) o significativo (come scritto dall'istante) dette matrici; al riguardo rilevano, in particolare, gli effetti sulle matrici aria e rumore conseguente all'assenza di una provata disponibilità e provenienza della risorsa che non permetterebbe il rispetto del provvedimento autorizzatorio e, ancora, le indubbie ulteriori problematiche odorigene al verificarsi di uno "stoccaggio" tecnico temporaneo di reflui zootecnici prospettati nel processo produttivo. Questo Comune non ritiene condivisibile, infatti, quanto sottolineato in conclusione nella nota Arpae Piacenza prot. n. 0151612.U del 26.08.2025, che richiamando quanto previsto per la realizzazione di nuovi impianti a biometano interpreta che "la procedura di Autorizzazione Unica ex art. 9 sia applicabile unicamente nel caso in cui la capacità produttiva superi il limite dei 500 standard metri cubi/ora". Si ritiene invece la fattispecie in esame esclusivamente riconducibile alle disposizioni della "Sezione II - Interventi su impianti esistenti" dell'Allegato B al D.Lgs. n. 190/2024, che espressamente normano l'applicabilità della procedura semplificata a "modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati o autorizzati che non comportino un incremento dell'area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione,".

Per i motivi tutti di cui al preavviso di diniego nelle parti che si sono ritenute non superate per le ragioni tutte di cui ai sovraestesi punti da A a G, **si determina il definitivo DINIEGO** della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), della contestuale modifica dell'AUA e degli altri connessi titoli abilitativi, presentata ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, dalla società APIS PC1 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. con sede in Bolzano, Via Gianni Brida n. 4, in data 9 giugno 2025, protocollo di

ricevimento n. 5167, per la modifica dell'impianto di produzione biometano "APIS PC1 Società Agricola S.r.l.", con contestuale modifica dell'AUA, previsto in Comune di Sarmato (PC) ed autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024 dell'ARPAE di Piacenza.

Si informa che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla stessa data.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Mario Sozzi

(firmato digitalmente)